

Regolamento di ammissione del pubblico all'archivio storico

Art. 1

Sono ammessi a frequentare l'Archivio storico Istat gli studenti e gli studiosi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso di un documento d'identità valido.

Art. 2

Per l'accesso ai documenti gli studenti e gli studiosi devono consegnare una **domanda** nella quale siano indicate le generalità, il recapito, la qualifica del richiedente e l'oggetto della ricerca. L'autorizzazione all'accesso ai documenti viene rilasciata secondo i criteri dettati dalla Commissione permanente per l'Archivio storico.

Art. 3

I documenti sono consultabili su prenotazione; la richiesta può avvenire via telefono, fax, e-mail. L'Archivio storico è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Esso è chiuso al pubblico nel mese di agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Il responsabile può stabilire altri periodi di chiusura per esigenze d'ufficio.

Art. 4

Gli studenti e gli studiosi s'impegnano, in caso di utilizzo di documenti dell'Archivio storico, a citare la fonte e a fornire all'Archivio storico una copia della pubblicazione o della tesi di laurea.

Art. 5

Chi desidera utilizzare computer portatili, macchine fotografiche e simili ne fa domanda al responsabile, che può consentirne l'uso.

Art. 6

La richiesta dei documenti da consultare è effettuata mediante appositi **moduli** in cui è apposta la collocazione.

Art. 7

Di norma gli studenti e gli studiosi non possono tenere aperto per la consultazione più di un fascicolo per volta. La regola è tassativa in caso di carte sciolte. Per motivi validi il responsabile può consentire la consultazione di due pezzi per raffronto, con le precauzioni necessarie ad evitare la confusione delle carte.

Art. 8

Se la consultazione si protrae per più giorni il documento, non viene riposto nei depositi; un documento non consultato per tre giorni si considera restituito.

Art. 9

Gli studenti e gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento, sono esclusi dell'Archivio storico Istat. Coloro che si rendono colpevoli di sottrazione o danneggiamenti sono deferiti all'Autorità giudiziaria.